

Circolari Speciali

MANOVRA CORRETTIVA 2017 CONVERTITA IN LEGGE

Sistema **RATIO**
Centro Studi Castelli



È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale 23.06.2017, n. 144, S.O. n. 31, la [L. 21.06.2017 n. 96](#) (in vigore dal 24.06.2017) di conversione del [D.L. 24.04.2017, n. 50](#), recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".
Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento, evidenziando in grassetto le modifiche rispetto al testo originario del decreto.

IMPOSTE E TASSE

Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata multinazionali (web tax)

[Art. 1bis](#)

- Le società e gli enti con personalità giuridica, che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a un miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui, avvalendosi del supporto di soggetti giuridici o di stabili organizzazioni in Italia di società, appartenenti al medesimo gruppo societario, possono avvalersi della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei debiti tributari dell'eventuale stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato.
- Tali soggetti, che ravvisino la possibilità che l'attività esercitata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione, possono chiedere all'Agenzia delle Entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione stessa, mediante presentazione di apposita istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento collaborativo.
- Qualora in sede di interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per i periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate invia al contribuente un invito all'accertamento con adesione al fine di definire, in contraddittorio con il contribuente, i debiti tributari della stabile organizzazione.
- Nei confronti dei soggetti che estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, versando le somme dovute in base all'accertamento con adesione, le sanzioni amministrative applicabili sono ridotte alla metà.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità di attuazione delle disposizioni.

Regime fiscale delle locazioni brevi

[Art. 4, cc. 1-5bis, 6](#)

- A decorrere dal 1.06.2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca, con l'aliquota del 21% in caso di opzione.
- Le disposizioni si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario, aventi per oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle medesime condizioni previste.
- Si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, **ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.**
- **Con regolamento da emanare entro 90 giorni dal 24.06.2017, su proposta del Ministro dell'Economia, possono essere definiti i criteri in base ai quali l'attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l'art. 2082 C.C. e con la disciplina sui redditi di impresa, avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare.**
- I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, **nonché quelli che gestiscono portali telematici,** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai citati contratti conclusi per il loro tramite **entro il 30.06 dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati.**
- L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti è punita con la sanzione di cui all'art. 11, c. 1 D. Lgs. 471/1997. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. In sostanza, è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000, ridotta da € 125 a € 1.000, se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, la comunicazione è corretta.
- **I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione a uso abitativo con durata non superiore a 30 giorni, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21%**

sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento con modello F24.

- Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
- I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti con durata non superiore a 30 giorni, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dalle nuove disposizioni tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento dei nuovi obblighi, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.

Imposta di soggiorno

[Art. 4, cc. 5ter, 7](#)

- Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
- A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.

Opzione per il regime degli impatriati

[Art. 4, c. 7bis](#)

- I soggetti che hanno optato per il regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati decadono dal beneficio fiscale laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno 2 anni. In tal caso, si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

Detrazioni per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomini

[Art. 4bis](#)

- Per le spese sostenute dal 1.01.2017 al 31.12.2021 (anziché 31.12.2017) per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (per i quali spetta la detrazione del 70-75%), i soggetti incapienti (rientranti nella no tax area) nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese, in luogo della detrazione Irpef del 65% (o del 70-75%) possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
- La sussistenza delle condizioni per fruire della detrazione maggiorata del 70-75% è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal D. Mise 26.06.2015. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, con procedure e modalità disciplinate con decreto da emanare entro il 30.09.2017. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista.
- I soggetti che effettuano gli interventi per i quali si fruisce della detrazione maggiorata, diversi da quelli rientranti nella no tax area, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

Prelievo erariale unico sui giochi (Preu)

[Art. 6](#)

- Il prelievo erariale unico sulle slot machine aumenta dal 17,5% al 19%, mentre quello sulle videolottery (Vtl) passa dal 5,5% al 6% dell'ammontare delle somme giocate.
- Inoltre, dal 1.10.2017, la ritenuta sulle vincite del lotto aumenta dal 6% all'8% e il prelievo sulla parte della vincita eccedente 500 euro per lotterie istantanee, Vlt, Superenalotto e Win for life aumenta dal 6% al 12%.

Rendimento nozionale ai fini Ace

[Art. 7](#)

- Dal 2018 l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,5%. Per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 l'aliquota è fissata all'1,6%.
- Le disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2016.
- La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'Ires relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni (rimane in ogni caso possibile fare ricorso al metodo previsionale).
- È stata eliminata la disposizione che imponeva, dal 2017, per la determinazione della base Ace delle società di capitali, il confronto degli incrementi patrimoniali con la dotazione esistente alla chiusura del 5° esercizio precedente; in tal modo, tornano ad avere rilevanza gli incrementi del patrimonio rispetto alle consistenze esistenti alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010.

Semplificazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi per sisma[Art. 43quater](#)

- Con riferimento al periodo d'imposta 2016, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento Europeo, residenti nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24.08.2016, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando il modello 730/2017 "senza sostituto" (con eventuale rimborso effettuato dall'Agenzia delle Entrate).

Detrazione Irpef per interventi antisismici[Art. 46quater](#)

- Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano realizzati:
 - su edifici ubicati nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1;
 - mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento;
 - eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile;
 - all'acquirente delle unità immobiliari spetta una detrazione Irpef maggiorata del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
- In particolare, per interventi che determinano il passaggio:
 - a una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 75% (anziché del 70%);
 - a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'85% (anziché dell'80%)
- I soggetti beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.
- Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

Contributi previdenziali lavoratori transfrontalieri[Art. 55quinquies](#)

- La ritenuta sulle rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli Enti o Istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate.
- L'esonero dall'obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi previsto per i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi si applica, con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o degli altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte e limitatamente alle predette somme, anche al coniuge e ai familiari di 1° grado del titolare del conto eventualmente cointestati o beneficiari di procure e deleghe relative al conto stesso.

Redditi da strumenti finanziari per enti di previdenza obbligatoria[Art. 57, c. 2](#)

- Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato agevolato da parte degli enti di previdenza obbligatoria devono essere detenuti per almeno 5 anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento agevolato prima dei 5 anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti a imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella prevista dalle norme ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni.
- Ai fini dell'applicazione della disposizione, il soggetto percettore deve produrre una dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni previste, nonché l'impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per almeno 5 anni. Il percettore deve, altresì, dichiarare che i redditi generati dagli investimenti qualificati non sono relativi a partecipazioni qualificate.
- I soggetti devono, inoltre, tenere separata evidenza delle somme destinate agli investimenti qualificati.
- Le minusvalenze e le perdite, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati, sono deducibili dalle plusvalenze o proventi realizzati nelle successive operazioni nello stesso periodo di imposta e nei successivi ma non oltre il 4°, ovvero portati in deduzione ai sensi dell'art. 68, c. 5 Tuir.
- Il regime agevolato è stato esteso agli investimenti che gli enti di previdenza obbligatoria effettuano nei piani di risparmio a lungo termine.

Uscita dal regime IRI

[Art. 58](#)

- In caso di fuoriuscita dal regime dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI) anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni relative al regime, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata (24%), concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'IRI in precedenza versata.

Transfer pricing

[Art. 59](#)

- I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. Si tratta del principio "arm's length Ocse", che si sostituisce al criterio del valore normale.
- La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'art. 31-quater D.P.R. 600/1973. Con decreto ministeriale possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione della disposizione.
- Se si verifica una diminuzione del reddito, la rettifica in diminuzione può essere riconosciuta:
 - a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri, a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi **o dalla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23.07.1990, resa esecutiva con L. 22.03.1993, n. 99;**
 - b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;
 - c) a seguito di istanza da parte del contribuente, da presentarsi secondo le modalità e i termini previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi, che consenta un adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli, ove ne ricorrano i presupposti.

Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori

[Art. 60](#)

- I proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio percepiti da dipendenti e amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo di risparmio (Oicr) ovvero di soggetti a essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati si considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi se:
 - a) l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1% dell'investimento complessivo effettuato dall'Oicr o del patrimonio netto nel caso di società o enti;
 - b) i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all'Oicr abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e a un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;
 - c) le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti e amministratori o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a 5 anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.
- Ai fini della determinazione dell'esborso effettivo, si tiene conto anche dell'ammontare assoggettato a tassazione come reddito in natura di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo in sede di attribuzione o sottoscrizione delle azioni, quote o strumenti finanziari e, nel caso di soggetti non residenti, dell'ammontare che sarebbe stato assoggettato a tassazione nel caso in cui questi ultimi fossero stati residenti in Italia.
- Ai fini della determinazione dell'importo dell'impegno di investimento complessivo, si considera anche l'ammontare sottoscritto in azioni, quote o altri strumenti finanziari senza diritti patrimoniali rafforzati.
- Le disposizioni si applicano ai proventi derivanti dalla partecipazione a Oicr, società o enti residenti o istituiti nel territorio dello Stato e a quelli residenti ed istituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
- Le disposizioni si applicano ai proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari percepiti a decorrere dal 24.04.2017.

IVA

Split payment

[Art. 1, cc. 1-4](#)

- Il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) è esteso, dal 1.07.2017, alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di **amministrazioni pubbliche**:
 - enti e società appartenenti alla Pubblica Amministrazione, come definita dall'art. 1, c. 2 L. 196/2009 (tra cui rientrano enti di ricerca, società pubbliche come Sogei e Consip e autorità indipendenti come Anac, Agcom e Consob);
 - imprese controllate in via diretta o indiretta dallo Stato (tra cui i Ministeri) e dagli enti locali;
 - imprese quotate nel Ftse Mib della Borsa italiana.
- Il meccanismo si applica anche ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (prestazioni di lavoro autonomo).
- Le disposizioni si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE.
- **A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni sullo split payment. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime.**
- **Le disposizioni non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.**
- **Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha predisposto gli elenchi delle Amministrazioni, degli enti e delle società che dal 1.07.2017 saranno soggette al meccanismo dello split payment.**
- **Il Consiglio Ue ha autorizzato l'Italia all'applicazione dello split payment fino al 30.06.2020.**

Rimborsi in conto fiscale

[Art. 1, cc. 4bis-4ter](#)

- **A decorrere dal 1.01.2018 i rimborsi da conto fiscale sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dall'art. 22, c. 3 D. Lgs. 241/1997, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». Ciò comporterà una riduzione dei tempi di erogazione del rimborso.**
- **Con decreto del Ministero dell'Economia, da emanare entro 90 giorni dal 24.06.2017, sono disciplinate le relative modalità di attuazione.**
- **La scheda di lettura predisposta dal Servizio studi del Senato sul disegno di legge di conversione limita tale disposizione ai soggetti passivi di imposta ai quali si applica il meccanismo dello split payment.**

Trattamento Iva prestazioni di trasporto

[Art. 1, cc. 4quater](#)

- **Le disposizioni di cui all'art. 12 D.P.R. 633/1972 si interpretano nel senso che esse si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate a Iva con le aliquote ridotte del 5% e del 10%, nonché, fino al 31.12.2016, esenti dall'imposta.**
- L'art. 12 D.P.R. 633/1972 prevede che il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie a una cessione di beni o a una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie impongono a formarne la base imponibile.

Solidarietà passiva pagamento Iva

[Art. 1, c. 4quinquies](#)

- **La solidarietà nel pagamento dell'Iva tra cedente e cessionario sarà estesa anche al settore dei combustibili per autotrazione con decreto del Ministro dell'Economia, da emanare entro 3 mesi dal 24.06.2017.**
- La solidarietà passiva del cessionario sussiste quando il cedente non effettua il versamento dell'Iva e la cessione è effettuata a un prezzo inferiore al valore normale (art. 60bis D.P.R. 633/1972).

Diritto alla detrazione dell'Iva e registrazione delle fatture

[Art. 2](#)

- Il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (e non più con la dichiarazione del 2° anno successivo) e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
- La registrazione delle fatture deve essere eseguita anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
- **Le disposizioni si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1.01.2017. Le nuove disposizioni, pertanto, non si applicano alle fatture e bollette doganali emesse in anni precedenti per le quali la detrazione non è ancora stata esercitata e non è ancora decorso il termine per l'esercizio della detrazione in base alla disciplina previgente.**

Iva servizi di vitto e di alloggio in favore degli studenti universitari

[Art. 2bis](#)

- Sono compresi nell'esenzione Iva prevista dall'art. 10, c. 1, n. 20) D.P.R. 633/1972:
 - i servizi di vitto e di alloggio;
 - resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.
- In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti dagli istituti o enti fino alla data del 24.06.2017. Non si fa luogo al rimborso dell'Iva erroneamente applicata sulle operazioni effettuate né al recupero della medesima imposta assoluta sugli acquisti erroneamente detratta; i contribuenti operano comunque la rettifica della detrazione, prevista per i casi di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive (art. 19-bis2, c. 3 D.P.R. 633/1972).

Aumento delle aliquote Iva e delle accise

[Art. 9](#)

- L'aliquota Iva ridotta del 10% aumenterà di 1,5 punti percentuali (anziché di 3) dal 1.01.2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1.01.2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1.01.2020.
- L'aliquota Iva ordinaria del 22% è incrementata di 3 punti percentuali dal 1.01.2018 e di ulteriori 0,4 (anziché 0,9) punti percentuali dal 1.01.2019; la medesima aliquota è ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1.01.2020 rispetto all'anno precedente ed è fissata al 25% a decorrere dal 1.01.2021.

AUMENTI DELL'IVA		
Anni	Aliquota Iva ridotta	Aliquota Iva ordinaria
2017	10%	22%
2018	11,50%	25%
2019	12%	25,40%
2020		24,90%
2021	13%	25%

- È prorogato al 1.01.2019 l'aumento previsto dal 1.01.2018 dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante.

ACCERTAMENTO

Voluntary disclosure

[Art. 1ter](#)

- Ai soggetti aderenti alla procedura di voluntary disclosure, se alla formazione del reddito complessivo concorrono i redditi di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero, spetta la detrazione dell'imposta pagata all'estero (art. 165, c. 8 Tuir) anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione e omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi prodotti all'estero. Tale disposizione si applica anche agli atti emanati a seguito dell'adesione alla vecchia procedura ex art. 5quater D.L. 167/1990, non ancora definiti alla data di entrata in vigore del 24.06.2017. In ogni caso non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate.
- Le sanzioni in misura pari al 60% e all'85% del minimo sono ora applicabili nell'ipotesi in cui il contribuente non provveda spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine previsto (non più nel caso di mancato o insufficiente versamento spontaneo delle somme dovute).
- In caso di insufficiente versamento, se il contribuente ha provveduto spontaneamente allo stesso, le somme dovute sono determinate con la medesima modalità prevista per i soggetti che effettuano il versamento correttamente ed entro il termine stabilito, ferma restando la maggiorazione delle somme da versare del 3% o del 10% a seconda della consistenza percentuale degli errori e della tipologia di essi.
- La maggiorazione del 10% è applicabile se l'insufficienza del versamento supera:
 - il 10% delle somme da versare, se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi;
 - il 30% delle somme da versare negli altri casi.
- La maggiorazione è pari al 3% qualora la carenza sia inferiore o uguale:
 - al 10% delle somme da versare, se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi;
 - al 30% delle somme da versare negli altri casi.
- L'importo delle somme versate, calcolato a seguito delle maggiorazioni indicate, compreso quanto versato, non potrà essere comunque superiore a quello che si sarebbe determinato nel caso in cui non si fosse proceduto all'autoliquidazione del dovuto.
- Gli interessati dalla voluntary disclosure sono esonerati dalla presentazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi per le attività oggetto della collaborazione per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza; ciò vale anche ai fini dell'Ivite e dell'Ivafe.

Rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi

[Art. 1quater](#)

- I certificati di regolarità fiscale, compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto, nel caso di rottamazione dei ruoli ex art. 6 D.L. 193/2016, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere effettuata nei termini (21.04.2017), limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.
- La regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata, anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione.
- I rimborsi di imposte e tasse sono erogati nel caso il contribuente si sia avvalso della rottamazione dei ruoli ex art. 6 D.L. 193/2016, ove sussistano i relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata dei debiti tributari nei termini (21.04.2017), limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa. Nei casi di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, l'erogazione del rimborso può essere sospesa.

Compensazione dei crediti e visto di conformità

Art. 3, cc. 1-4bis

- È necessario il visto di conformità sulle dichiarazioni **o le istanze** Iva, redditi e Irap per compensazioni con importo superiore a 5.000 euro, relative a imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap, nonché relative al credito annuale dell'Iva. Il nuovo limite entra in vigore immediatamente, e quindi, dovrebbe essere applicabile alle dichiarazioni dei redditi relative al 2016. L'obbligo del visto di conformità è stato esteso anche in ambito Iva, **compresi i crediti trimestrali**.
- Nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione sulle dichiarazioni **o istanze** da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti che emergono da dichiarazioni **o istanze** con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l'Agenzia delle Entrate procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni (30%).
- In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute a seguito dell'atto di recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione, entro il termine assegnato dall'ufficio, si procede alla riscossione coattiva. Per il pagamento delle somme dovute da restituire non è possibile avvalersi della compensazione. **In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall'art. 31 D.L. 78/2010.**
- La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire **dal 10° giorno** successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
- **Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione è fissata con provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato.**
- Sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate i soggetti titolari di partita Iva che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva (è abrogata la condizione del superamento della soglia di 5.000 euro annui), nonché dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Per tali soggetti, quindi, non è più possibile, in nessun caso, compensare tramite home banking.
- **L'Agenzia delle Entrate ha approvato i codici tributo per i quali sussiste l'obbligo di utilizzo dei propri servizi telematici (risoluzione n. 68/E/2017).**

Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa)

Art. 9bis, cc. 1-10

- Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.
- Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale.
- Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'Economia entro il 31.12 del periodo d'imposta per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni 2 anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2017, il provvedimento è emanato entro 90 giorni dal 24.06.2017.
- I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti.
- I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'Economia, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.
- Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:
 - a) ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
 - b) dichiara ricavi di cui all'art. 85, c. 1 Tuir, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), o compensi di cui all'art. 54, c. 1 Tuir di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici.

- Con decreto possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.
- Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'Irap e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini Iva (con applicazione dell'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato).
- La dichiarazione dei maggiori importi non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.

Benefici premiali degli indici di affidabilità[Art. 9bis, cc. 11-15](#)

- In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti i seguenti benefici:
 - a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'Iva e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap;
 - b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
 - c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
 - d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
 - e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
 - f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali; i termini di accesso ai benefici possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolto dal contribuente.
- Con riferimento al periodo d'imposta interessato dai benefici premiali, in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia (ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 74/2000), non si applicano i benefici di cui alle lett. c), d), e) e f).

Omissione dati per indici di affidabilità[Art. 9bis, cc. 16-17](#)

- Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 8, c. 1 D. Lgs. 471/1997.
- L'Agenzia delle Entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle Entrate, nei casi di omissione della comunicazione, può altresì procedere, previo contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'Irap e dell'Iva.

Indici di affidabilità e studi di settore[Art. 9bis, cc. 18-19](#)

- Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri e degli studi di settore cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici.
- Ad eccezione di quanto disposto in forma specifica, le norme che, per fini diversi dall'attività di controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche agli indici.
- Per le attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti all'entrata in vigore degli indici, si applicano le disposizioni vigenti fino al 23.06.2017.

Compensazione di somme iscritte a ruolo[Art. 9quater](#)

- Con decreto, da emanare entro 30 giorni dal 24.06.2017, sono stabilite le modalità per la compensazione, nell'anno 2017, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

Reclamo e mediazione

[Art. 10](#)

- Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro (anziché 20.000 euro) il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
- La modifica si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1.01.2018.
- **Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2, par. 1, lett. a) della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26.05.2014 (dazi doganali).**

Definizione agevolata delle controversie tributarie

[Art. 11, cc. 1-4](#)

- Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio (alla data di presentazione della domanda, il cui termine scade il 30.09.2017), compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.
- **Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31.08.2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.**
- In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione.
- In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalità diverse dalla presente definizione.
- Sono definibili le controversie **il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24.04.2017** e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
- Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:
 - a) le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7.06.2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26.05.2014 (dazi doganali), e l'Iva riscossa all'importazione;
 - b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13.07.2015.

Versamento degli importi per definizione agevolata delle controversie

[Art. 11, cc. 5, 7](#)

- Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 D. Lgs. 218/1997, con riduzione a 3 del numero massimo di rate.
- Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano 2.000 euro.
- Il termine per il pagamento degli importi dovuti o della 1^a rata, di importo pari al 40% del totale delle somme dovute, scade il 30.09.2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori adempimenti:
 - a) per il 2017, la scadenza della 2^a rata, pari all'ulteriore 40% delle somme dovute, è fissata al 30.11;
 - b) per il 2018, la scadenza della 3^a e ultima rata, pari al residuo 20% delle somme dovute, è fissata al 30.06.
- Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.
- Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata delle cartelle (art. 6 D.L. 193/2016), nei termini previsti, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto art. 6.
- Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'art. 6 D.L. 193/2016.
- La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
- Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del 24.04.2017.

Perfezionamento della definizione agevolata delle controversie

[Art. 11, cc. 5, 6](#)

- La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della 1^a rata.
- Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
- Entro il 30.09.2017, per ciascuna controversia autonoma, è presentata una distinta domanda di definizione, esente da imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Effetti della definizione agevolata delle controversie

[Art. 11, cc. 8, 9, 11](#)

- Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice dichiarando di volersi avvalere delle nuove disposizioni. In tal caso il processo è sospeso fino al 10.10.2017.
- Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della 1^a rata, il processo resta sospeso fino al 31.12.2018.
- Per le controversie definibili sono sospesi per 6 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dal 24.04.2017 fino al 30.09.2017.
- La definizione perfezionata dal coobbligato libera gli altri, inclusi coloro per i quali la controversia non sia più pendente.

Diniego alla definizione agevolata delle controversie

[Art. 11, c. 10](#)

- L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31.07.2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.
- Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
- Nel caso in cui la definizione della lite sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo.
- Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31.12.2018 dalla parte che ne ha interesse.
- L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.
- Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Riscossione tributi locali

[Art. 35](#)

- È disposta la soppressione di Equitalia e la sua sostituzione con Agenzia delle Entrate-riscossione.
- Il nuovo ente può riscuotere le entrate, sia tributarie sia patrimoniali delle Amministrazioni locali come individuate dall'Istat.
- Previa deliberazione dell'Amministrazione locale, l'Agenzia Entrate-riscossione può gestire la fase di riscossione spontanea o coattiva delle entrate patrimoniali o tributarie.

AGEVOLAZIONI

Rimodulazione del credito d'imposta per le imprese alberghiere

[Art. 12bis](#)

- Il credito d'imposta di cui all'art. 10, c. 7 D.L. 83/2014 in favore delle imprese alberghiere per la ristrutturazione è riconosciuto, altresì, per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'8° periodo d'imposta successivo.

Proroga delle sospensioni per sisma

[Art. 43, c. 1](#)

- I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici dal 24.08.2016 (regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1.01.2017 fino al 31.12.2017 (anziché 30.11.2017).
- **Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei medesimi Comuni, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31.12.2018, esclusivamente per quelli in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze.**
- La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari è prorogata dal 30.11.2017 al 31.12.2017 per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole.
- Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte sono effettuati entro il mese di febbraio 2018 (anziché dicembre 2017).
- I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli artt. 29 e 30 D.L. 78/2010, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1.01.2017 fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall'art. 48 D.L. 189/2016 (anziché fino al 30.11.2017).
- La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole avviene entro il 16.02.2018. Tali soggetti possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.02.2018.
- Per i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole l'obbligo di versamento dei tributi oggetto di sospensione scade il 16.12.2017.

Credito di imposta investimenti aree colpite da sisma

[Art. 44](#)

- Il credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici previsto dall'art. 18-quater, c. 1 D.L. 8/2017 è prorogato dal 31.12.2018 al 31.12.2019.

Agevolazioni per zona franca urbana nei comuni colpiti da sisma

[Artt. 46, cc. 1-5, 46septies, c. 1](#)

- Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24.08.2016, di cui agli allegati 1 e 2 D.L. 189/2016, è istituita la zona franca urbana.
- Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di tale zona franca e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25% **nel periodo dal 1.09.2016 al 31.12.2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015**, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:
 - a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività dell'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo **di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca**;
 - b) esenzione dall'Irap del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
 - c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti per l'esercizio dell'attività economica;
 - d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tale esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.
- Le esenzioni spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31.12.2017.
- Le esenzioni sono concesse per il periodo di imposta in corso al 24.06.2017 e per quello successivo.
- Le esenzioni spettano alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni di cui all'allegato 2-bis

D.L.189/2016 e che hanno subito **nel periodo dal 1.02.2017 al 31.05.2017** la riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016.

- **Le agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29.05.2012 di cui all'art. 1, cc. da 445 a 453 L. 208/2015 sono prorogate fino al 3.12.2017.**

Agevolazioni ZFU Lombardia

[Art. 46sexies](#)

- **Sono prorogate al 31.12.2017 le agevolazioni previste dall'art. 1, cc. 445-453 L. 208/2015 per la zona franca urbana istituita nei territori di alcuni Comuni della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29.05.2012.**

Agevolazioni autotrasportatori

[Art. 47bis](#)

- **Sono stanziati ulteriori risorse a favore degli autotrasportatori per:**
 - **la deduzione forfetaria di spese non documentate (art. 66, c. 5, 1° p. Tuir);**
 - **la compensazione delle somme versate a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci.**
- **Per la conferma di tali agevolazioni, tuttavia, è necessario attendere il consueto comunicato dell'Agenzia delle Entrate.**

Patent box

[Art. 56](#)

- **I redditi dei soggetti che hanno chiesto l'accesso al patent box derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo, in quanto esclusi per il 50% del relativo ammontare. Le disposizioni si applicano anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli oggetto dell'agevolazione. L'agevolazione, pertanto, diventa inapplicabile ai marchi.**
- **Le disposizioni si applicano:**
 - a) **per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, per i periodi d'imposta per i quali le opzioni per l'agevolazione sono esercitate successivamente al 31.12.2016;**
 - b) **per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, a decorrere dal 3° periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, relativamente al quale le opzioni sono esercitate successivamente al 31.12.2016.**
- **Le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate continuano ad applicarsi, comunque non oltre il 30.06.2021, relativamente alle opzioni esercitate per i primi 2 periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2014.**
- **Con decreto sono adottate le disposizioni di coordinamento della normativa e le modalità per effettuare lo scambio spontaneo di informazioni relativo alle opzioni esercitate per i marchi d'impresa.**

Agevolazioni per Pmi

[Art. 57, cc. 1, 3](#)

- **Sono estese alle Pmi le agevolazioni dedicate alle start up innovative. In particolare:**
 - **l'atto costitutivo della Pmi costituita in forma di Srl può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, cc. 2 e 3 C.C.;**
 - **in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, c. 1 C.C., le quote di partecipazione in Pmi costituite in forma di Srl possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali (equity crowdfunding);**
 - **nelle Pmi costituite in forma di Srl il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'art. 2474 C.C. non si applica qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.**
- **Le disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative si applicano per il periodo di 5 (anziché 4) anni dalla data di costituzione.**

Agevolazioni per start up innovative

[Art. 57, c. 3ter](#)

- **Fatto salvo il diverso termine previsto dall'art. 25, c. 3 D.L. 179/2012 se applicabile, qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti, prima della scadenza dei 5 anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del Registro delle Imprese, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine, cessa l'applicazione della relativa disciplina agevolativa, ferma restando l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa sino alla scadenza del relativo termine.**

Incentivi agli investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici ed emittenti[Art. 57bis, c. 1](#)

- A decorrere dall'anno 2018, alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, Pmi e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito.
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
- Con decreto saranno stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

Incentivi per esercenti di impianti per produzione di energia da biomassa[Art. 57ter](#)

- È prorogato al 31.12.2017 il termine per effettuare le comunicazioni richieste al fine della fruizione degli incentivi per gli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili.

Agevolazioni per produzione di energia fotovoltaica o eolica[Art. 57quater](#)

- Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici, agli impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito di verifiche o controlli, risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli, si applica, su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una decurtazione del 20% della tariffa incentivante base per l'energia prodotta dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE.
- Non si applicano comunque le maggiorazioni di cui all'art. 14, c. 1, lett. d) Decreto Mise 5.05.2011 e all'art. 5, c. 2, lett. a) Decreto Mise 5.07.2012.
- Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti eolici, tutti gli impianti eolici già iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al Decreto Mise 6.07.2012, a causa della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto al registro EOLN-RG2012, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per tale registro. La riammissione avviene a condizione che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria.

DIRITTO DEL LAVORO

Invalidità permanente per atti di terrorismo

[Art. 3, cc. 4ter-4sexies](#)

- I soggetti che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio.
- A decorrere dal 1.01.2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT.
- In ogni caso a tali trattamenti si applica un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25% calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione indicata dall'art. 69 L. 388/2000, da riferire alla misura dell'incremento medesimo. Tali incrementi sono compresi in quelli del punto precedente, se inferiori, sono alternativi, se superiori.

Comunicazione di distacco nel trasporto su strada

[Art. 47bis, c. 1](#)

- Nel settore del trasporto su strada la comunicazione preventiva di distacco:
 - a) ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte le operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in territorio italiano per conto della stessa impresa di autotrasporto indicata nella medesima comunicazione;
 - b) in aggiunta alle informazioni generalmente richieste, deve indicare in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro del conducente distaccato e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da questo sostenute.
- Una copia della comunicazione preventiva di distacco comunicata al Ministero del Lavoro deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita agli organi di polizia stradale, in caso di controllo su strada; un'altra copia della medesima comunicazione deve essere conservata dal referente designato dall'impresa estera distaccante.
- In occasione di un controllo su strada, gli organi di polizia stradale verificano la presenza a bordo del mezzo della documentazione seguente, in lingua italiana:
 - a) contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli artt. 1 e 2 D. Lgs. 152/1997;
 - b) prospetti di paga.
- Chiunque circola senza la documentazione prevista, ovvero circola con documentazione non conforme alle predette disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.
- Si applicano le disposizioni dell'art. 207 del codice della strada.

APE

[Art. 53](#)

- Ai fini dell'anticipo pensionistico (Ape) le attività lavorative di cui all'allegato C della L. 232/2016 si considerano svolte in via continuativa quando, nei 6 anni precedenti **la data** di decorrenza dell'indennità, le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a 12 mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel 7° anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.
- Le attività lavorative di cui all'allegato E della L. 232/2016 si considerano svolte in via continuativa quando, nei 6 anni precedenti **la data** del pensionamento, le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a 12 mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel 7° anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.
- I finanziamenti garantiti dal Fondo possono essere ceduti, in tutto o in parte, all'interno del gruppo del soggetto finanziatore o a istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali, senza le formalità e i consensi previsti dalla disciplina che regola la cessione del credito e conservano le medesime garanzie e le coperture assicurative che assistono il finanziamento.

Pensione anticipata giornalisti

[Art. 53bis](#)

- Ai giornalisti che sono stati effettivamente coinvolti nella riduzione oraria prevista dai piani di cui all'art. 1, cc. da 226 a 232 L. 232/2016, i cui accordi non siano stati recepiti in sede di Ministero del Lavoro alla data del 13.06.2017, è data facoltà di optare per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia entro 60 giorni dal 24.06.2017 ovvero, nel caso di giornalisti che sono coinvolti nella riduzione oraria successivamente a tale data, entro 60 giorni dalla data di coinvolgimento nella riduzione oraria o dalla data di maturazione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva, se successiva, purché in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 25 anni interamente accreditati presso l'Inpgi, e di un'età anagrafica pari, negli anni 2017 e 2018, ad almeno 58 anni, se donne, e a 60 anni, se uomini.
- L'Inpgi prende in considerazione le domande di anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia secondo l'ordine cronologico di presentazione dei piani di gestione degli esuberi, nel rispetto dei limiti di spesa.

Mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa[Art. 53ter](#)

- Le risorse finanziarie previste possono essere destinate dalle Regioni, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione degli specifici criteri, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di 12 mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, e che alla data del 1.01.2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del Lavoro.

DURC[Art. 54](#)

- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi dell'art. 6 D.L. 193/2016, è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata effettuata nei termini, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità.
- In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati in attuazione della nuova disposizione sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine, l'agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio "Durc On Line" l'elenco dei DURC annullati.
- I soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarità contributiva e i soggetti i cui dati siano stati registrati dal servizio "Durc On Line", in sede di consultazione del DURC già prodotto utilizzano le informazioni rese disponibili nell'ambito dei procedimenti per i quali il DURC è richiesto.

Disciplina delle prestazioni occasionali[Art. 54bis, cc.1-6, 8-9, 19-21](#)

- È ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
 - a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
 - b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
 - c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
- Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali (artt. 7, 8 e 9 D. Lgs. 66/2003).
- Le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'art. 21 D. Lgs. 81/2008.
- I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
- Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
- A tali prestazioni possono fare ricorso:
 - a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia;
 - b) gli altri utilizzatori, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale.
- Sono computati in misura pari al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
 - a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
 - b) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
 - c) persone disoccupate;
 - d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
- In tal caso l'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.
- Per l'accesso alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'Inps, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.
- I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della

facoltà di compensazione dei crediti.

- Esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato.
- Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l'Inps provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore.
- Attraverso la piattaforma informatica, l'Inps provvede altresì all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'Inail, il 30.06 e il 31.12 di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.
- In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo, o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di compensi pari a 2.500 euro e la retribuzione oraria.
- In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione ovvero di ricorso alle prestazioni occasionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, variabile da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida.

Prestazioni occasionali per Amministrazioni pubbliche

[Art. 54bis, c. 7](#)

- Le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
 - a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
 - b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
 - c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
 - d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

Prestazioni occasionali per persone fisiche

[Art. 54bis, cc. 10-12](#)

- Ciascun utilizzatore persona fisica può acquistare, attraverso la piattaforma informatica Inps, ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito di:
 - a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
 - b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
 - c) insegnamento privato supplementare.
- Mediante il Libretto Famiglia è erogato il contributo per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
- Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione Separata, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
- Attraverso la piattaforma informatica Inps ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'Inps, l'utilizzatore, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

Prestazioni occasionali per soggetti non persone fisiche[Art. 54bis, cc. 13-18](#)

- Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, non persona fisica acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo previsti, alle condizioni e con le relative modalità stabilite.
- È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
 - a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
 - b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, da giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi, da disoccupati o soggetti percettori di sostegno del reddito; tali soggetti, tuttavia, non devono risultare iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
 - c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
 - d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.
- Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore versa, attraverso la piattaforma informatica Inps, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L'1% degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
- La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione Separata, nella misura del 33% del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 3,5% del compenso.
- L'utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica Inps ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'Inps, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:
 - a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
 - b) il luogo di svolgimento della prestazione;
 - c) l'oggetto della prestazione;
 - d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni;
 - e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo.
- Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
- Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica Inps ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'Inps, la revoca della dichiarazione trasmessa all'Inps entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'Inps provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Premi di produttività[Art. 55](#)

- Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro è ridotta di 20 punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia e i superstiti su una quota (delle erogazioni soggette a imposta sostitutiva del 10%) non superiore a 800 euro.
- Sulla medesima quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.
- Con riferimento a tale quota di erogazioni è corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.
- La disposizione opera per i premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, sottoscritti successivamente al 24.04.2017. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti alla medesima data.

Interventi per la formazione e l'integrazione del reddito[Art. 55ter](#)

- Gli interventi dei Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito includono le misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro dirette a garantire, ai lavoratori somministrati, una protezione complessiva in termini di welfare, anche attraverso la bilateralità del settore.

Trattamenti di integrazione salariale in deroga[Art. 55quater](#)

- Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima del 24.06.2017, i 6 mesi decorrono da tale data.

VARIE

Pignoramenti e conformità planimetrie catastali

[Art. 8](#)

- Con una modifica all'art. 76, c. 2 D.P.R. 602/1973 si consente l'iscrizione dell'ipoteca su beni immobili, non "prima casa", se il valore dei beni (e non più del bene singolo) supera la soglia di 120.000 euro.
- **Se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in Catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l'atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce.**

Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

[Art. 11ter](#)

- È eliminato il periodo di sperimentazione e il servizio di monitoraggio dei relativi esiti per la mediazione come condizione di procedibilità della domanda. Pertanto, diventa operativo e permanente l'obbligo preventivo di mediazione.
- A decorrere dall'anno 2018, il Ministro della Giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni.

Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi

[Art. 13quater](#)

- A decorrere dal 1.01.2018 è sospeso il conio da parte dell'Italia di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro.
- Durante il periodo di sospensione, quando un importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo da pagare e il pagamento è effettuato integralmente in contanti, tale importo è arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di 5 centesimi più vicino.
- Resta impregiudicato il corso legale delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro secondo le norme ad esse applicabili.

Esclusione delle forme di previdenza complementare dal bail-in

[Art. 60quinquies](#)

- Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari della forma pensionistica complementare depositate a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi.

Cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari

[Art. 60sexies](#)

- Alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente, ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo aventi sede legale in Italia, si applicano altresì le nuove disposizioni. In particolare, le società di cartolarizzazione che si sono rese cessionarie dei crediti possono concedere finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 1, c. 1-ter L. 130/1999.
- Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario concordati con il soggetto cedente o di accordi stipulati ai sensi degli artt. 124, 160, 182-bis e 186-bis L.F., ovvero di analoghi accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre disposizioni di legge, le società di cartolarizzazione possono acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del cedente e concedere finanziamenti al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti oggetto di cessione e di favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto. Non si applicano in questo caso le disposizioni degli artt. 2467 e 2497-quinquies C.C..
- Le somme in qualsiasi modo rivenienti da tali azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi sono assimilate ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione.

Entrata in vigore

[Art. 67 D.L. 50/2017](#)
[Art. 1, c. 4 L. 96/2017](#)

- Il D.L. 50/2017 è entrato in vigore il **24.04.2017**.
- La L. 96/2017 è entrata in vigore il **24.06.2017**.